COPIA

Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 1564 DEL 11/08/2022

OGGETTO: Dipendente matr. n. 1314 - Concessione congedo straordinario di cui alle leggi 388/2000, n. 350/2003 e D.Lgs. n. 151/2001e s.m.i..della L. 190/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con determinazione n. 1618 del 03.09.2021, veniva concesso al dipendente --- omissis... --- - matricola n. **1314** - di fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito previsto dalle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per assistere il coniuge convivente, in situazione di disabilità, riconosciuto persona in situazione di handicap grave, dal 10.09.2021 al 09.09.2022;

- con nota acquisita al protocollo generale n. 0018138 del 11.08.2022, il dipendente di cui sopra ha chiesto di poter usufruire di un secondo periodo di congedo straordinario retribuito, dal 10.09.2022 al 09.09.2023, in considerazione della sussistenza ancora in essere delle situazioni che hanno dato modo della concessione di cui sopra;

Visto il verbale di riconoscimento per i benefici di cui alla legge 104/92 e s.m.i., rilasciato il 04.10.2019 dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale dell'INPS di Benevento e allegato alla richiesta del dipendente sopra citato;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i, (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 04/03/2000, n.53);

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 203;

Preso atto che il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.-DPR 445/2000, ha dichiarato:

- che il coniuge che necessita di assistenza è portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1;

- di essere convivente con il coniuge;

- che il coniuge convivente portatore di handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno;

- di non aver superato il limite individuale dei due anni a titolo di congedo per eventi e cause particolari di cui

all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001;

- che nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere il medesimo soggetto;

- che non vi sono altri familiari legittimati a fruire, in via prioritaria, del congedo in questione, nell'ordine indicato dalla legge (coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi);

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Richiamata la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

Dato atto che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008, n.53;

Ritenuto potersi concedere al dipendente di cui trattasi il congedo richiesto, rientrante nel periodo massimo di due anni previsto dalla normativa vigente;

Richiamate:

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto "*Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022*" e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- lo Statuto della Provincia di Benevento;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Richiamate le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

- n. 165 del 01.07.2021 con la quale, relativamente a quanto approvato con la citata deliberazione presidenziale n. 288/2020, è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale, fino al riassetto definitivo della microstruttura;

- n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;

Richiamati i Decreti Presidenziali:

- n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;

- n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

DETERMINA

1. **DI CONCEDERE** al dipendente --- omissis... ---- matricola n. **1314** - n. 365 giorni, a decorrere dal **10.09.2022** al **09.09.2023**, di congedo straordinario retribuito in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per l'assistenza al coniuge convivente, riconosciuto portare di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i., come da certificazione allegata alla richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0018138 del 11.08.2022.

2. **DI DARE ATTO CHE**:

   - il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;

   - i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari";

   - il richiedente, durante tale periodo di assenza dal lavoro, non ha diritto a retribuzione, ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili. L'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2022 è pari ad € 49.663,88 =;

   - il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del T.F.S/T.F.R., della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

3. **DI FARE OBBLIGO** al dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa, da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione.

4. **DI DARE ATTO** che:

   - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;

   - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

   - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;

5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Carla Carpentieri

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)